

REGIONE LIGURIA

LEGGE REGIONALE 3 Luglio 2007 , n. 23

Disciplina del tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Liguria n. 13 dell'11 luglio 2007)

IL CONSIGLIO REGIONALE ASSEMBLEA LEGISLATIVA DELLA LIGURIA

Ha approvato

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

Promulga

la seguente legge:

Art. 1.

Oggetto del tributo

1. Il tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi istituito dall'art. 3, comma 24, della legge 28 dicembre 1995, n. 549 (misure di razionalizzazione della finanza pubblica) si applica ai rifiuti di cui all'art. 184 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (norme in materia ambientale).

Art. 2.

Soggetti del tributo

1. Il tributo e' dovuto, con obbligo di rivalsa nei confronti di colui che effettua il conferimento, dal soggetto, pubblico o privato, che gestisce un impianto classificato, in base al decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36 (attuazione della Direttiva 199/31/CE relativa alle discariche di rifiuti), come discarica per:

- a) rifiuti inerti;
- b) rifiuti non pericolosi;
- c) rifiuti pericolosi.

2. Il tributo e' altresì dovuto, ai sensi dell'art. 3, comma 32, della legge n. 549/1995, da chiunque esercita attività di discarica abusiva e da chiunque abbandona, scarica ed effettua deposito incontrollato di rifiuti.

3. L'utilizzatore a qualsiasi titolo, o in mancanza, il proprietario dei terreni sui quali insiste la discarica abusiva, e' tenuto in solido al pagamento del tributo e delle sanzioni pecuniarie, ove non dimostri di aver presentato denuncia di discarica abusiva alla provincia territorialmente competente prima della constatazione delle violazioni di legge.

4. Il tributo e' dovuto alla Regione Liguria per i rifiuti conferiti nelle discariche ubicate nel territorio regionale.

Art. 3.

Base imponibile e determinazione del tributo

1. La base imponibile del tributo e' costituita dalla quantità di rifiuti conferita in discarica, determinata sulla base delle annotazioni effettuate nei registri tenuti in attuazione dell'art. 190 del decreto legislativo n. 152/2006.

2. A decorrere dal 1° gennaio 2008 il tributo e' determinato nelle misure di cui all'allegato A).

3. Il tributo e' applicato alle seguenti tipologie di rifiuti:

- a) rifiuti inerti del settore minerario, estrattivo, edilizio, lapideo e metallurgico, ivi compresi i rifiuti inerti provenienti da scavi;
- b) rifiuti speciali non pericolosi;
- c) rifiuti speciali pericolosi;
- d) rifiuti urbani e rifiuti speciali assimilati agli urbani in base a disposizioni del regolamento comunale;
- e) scarti e sovralli derivanti da operazioni di trattamento di rifiuti urbani i cui standard tecnico-operativi siano conformi a quelli individuati dalla giunta regionale ai sensi dell'art. 4;
- f) scarti e sovralli derivanti da operazioni di trattamento di rifiuti speciali pericolosi e speciali non pericolosi i cui standard tecnico-operativi siano conformi a quelli individuati dalla giunta regionale ai sensi dell'art. 4;
- g) fanghi palabili di rifiuti urbani conferiti in discariche controllate per rifiuti non pericolosi;
- h) fanghi palabili di rifiuti speciali conferiti in discariche controllate per rifiuti speciali non pericolosi;
- i) fanghi palabili di rifiuti speciali conferiti in discariche controllate per rifiuti speciali pericolosi.

Art. 4.

Pagamento del tributo in misura ridotta

1. La giunta regionale definisce gli standard tecnico-operativi che gli impianti di trattamento con operazioni di selezione automatica, riciclaggio e compostaggio devono raggiungere per poter usufruire del pagamento in misura ridotta del tributo per il conferimento in discarica degli scarti e sovralli derivanti dall'esercizio degli stessi, di cui all'art. 3, comma 40 della legge n. 549/1995.

2. Per quanto riguarda gli impianti di trattamento funzionalmente collegati ad impianti di discarica, i provvedimenti autorizzativi provinciali ai sensi dell'art. 24, comma 1, lettera c) della legge regionale 21 giugno 1999, n. 18 (adeguamento delle discipline e conferimento delle funzioni agli enti locali in materia di ambiente, difesa del suolo ed energia) o modificazioni degli stessi individuano, per ciascun impianto, con riferimento agli standard operativi definiti con provvedimento della giunta regionale, i requisiti quantitativi e qualitativi delle frazioni di materiali derivanti dai processi di trattamento destinati a riutilizzo nelle attivita' di gestione degli impianti di discarica e non soggetti quindi al versamento del tributo di cui alla legge n. 549/1995.

3. Le quantita' di materiali trattati e conferiti in discarica che non risultino conformi ai requisiti fissati con i provvedimenti di cui ai commi 1 e 2 restano in ogni caso soggette al tributo di cui alla legge n. 549/1995 nella misura ordinaria.

Art. 5.

Modulazione dell'importo del tributo in funzione dei risultati di raccolta differenziata dei rifiuti urbani

1. Nel caso in cui a livello di ambito territoriale ottimale non vengano raggiunti gli obiettivi minimi di raccolta differenziata previsti dall'art. 205 del decreto legislativo n. 152/2006, viene applicata l'addizionale del 20 per cento con le modalita' previste dal comma 3 del medesimo art. 205.

2. L'accertamento sulle quote di raccolta differenziata e' effettuato su base annua dall'Osservatorio regionale di cui all'art. 36 della legge regionale 4 agosto 2006, n. 20 (nuovo ordinamento

dell'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente Ligure e riorganizzazione delle attivita' e degli organismi di pianificazione, programmazione, gestione e controllo in campo ambientale), in collaborazione con gli osservatori istituiti presso le province in base all'art. 10, comma 5, della legge 23 marzo 2001, n. 93 (disposizioni in campo ambientale), e con Arpal, sulla base dei dati contenuti nelle dichiarazioni rese dai comuni ai sensi del comma 3.

3. Ai fini della determinazione delle quote di raccolta differenziata raggiunte, ciascun comune della Liguria comunica alla Regione i risultati raggiunti nell'anno precedente entro il termine del 31 marzo tramite compilazione ed invio del modello definito ed approvato dalla Regione nell'ambito del censimento annuale relativo ai rifiuti prodotti nell'anno precedente.

4. La giunta regionale, sulla base dell'accertamento di cui al comma 1, entro il termine del 30 giugno approva un atto che riporta, per ciascun comune, la relativa quota di raccolta differenziata raggiunta, calcolata sulla base di criteri omogenei.

5. Ai comuni che non inviino la comunicazione alla Regione entro il termine di cui al comma 3, l'addizionale del 20 per cento viene applicata indipendentemente dai risultati raggiunti, previa assegnazione del termine di trenta giorni per provvedere.

6. La giunta regionale determina, con proprio provvedimento, procedure e modalita' applicative per le attivita' previste nel presente articolo.

7. A decorrere dalla data di costituzione delle Autorita' d'ambito di cui all'art. 201 del decreto legislativo n. 152/2006, le attivita' poste in capo ai comuni dai precedenti commi 2, 3, 4 e 5 sono svolte dalle suddette Autorita' d'ambito.

Art. 6.

Modalita' di riscossione e versamento

1. Il soggetto passivo del tributo e' tenuto a specificare in fattura, separatamente, quanto riceve dal conferitore a titolo di tributo speciale per il deposito in discarica e ad effettuare il versamento del tributo in misura corrispondente a quello fatturato, con le modalita' di cui al comma 2.

2. Il tributo e' versato alla Regione, entro il mese successivo alla scadenza del trimestre solare in cui sono state effettuate le operazioni di deposito, su apposito conto corrente postale ovvero mediante bonifico bancario a favore della Tesoreria regionale.

Art. 7.

Presentazione della dichiarazione

1. Entro il 31 gennaio di ciascun anno i soggetti di cui all'Art. 2, comma 1, sono tenuti a produrre alla provincia, per le verifiche di cui all'Art. 8, ed in copia alla Regione, una dichiarazione su modello conforme a quello approvato ai sensi del comma 3, contenente i seguenti dati:

- a) denominazione e sede della ditta e generalita' complete del legale rappresentante;
- b) ubicazione dell'impianto;
- c) quantita' complessive dei rifiuti conferiti nonche' i quantitativi parziali per ogni tipologia di rifiuto;
- d) indicazione dei versamenti tributari effettuati.

2. In caso di spedizione per plico postale fa fede, quale data di presentazione, il timbro a data apposto dall'ufficio postale accettante.

3. La Regione approva apposito modello della dichiarazione di cui al comma 1.

Art. 8.

Accertamento e contestazione delle violazioni tributarie

1. L'accertamento delle violazioni di cui alla presente legge, constatate con apposito processo verbale dai soggetti e con le modalita' indicati all'art. 3, comma 33, della legge n. 549/1995, e' effettuato dalle province.

2. L'accertamento e' effettuato dalle province anche nel caso in cui dagli atti si rilevi direttamente la violazione commessa.

3. Le province contestano la violazione al trasgressore e agli eventuali coobbligati, conformemente alla normativa vigente, con invito al pagamento in unica soluzione del tributo evaso, degli interessi moratori e della sanzione amministrativa tributaria nella misura minima di cui all'art. 9, commi 1 e 2.

4. Le entrate derivanti dalle attivita' di cui ai commi 1, 2 e 3 sono introitate dalle province, che provvedono a riversare alla Regione le somme relative a tributo ed interessi moratori.

Art. 9.

Applicazione delle sanzioni amministrative tributarie

1. In caso di ritardato, omesso o insufficiente versamento del tributo speciale per il deposito in discarica, si applica la sanzione amministrativa tributaria prevista dall'art. 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471 (riforma delle sanzioni tributarie non penali in materia di imposte dirette, di imposta sul valore aggiunto e di riscossione dei tributi, a norma dell'art. 3, comma 133, lettera q), della legge 23 dicembre 1996, n. 662).

2. Alle violazioni diverse da quelle previste al comma 1 si applica l'art. 3, comma 31, della legge n. 549/1995 cosi' come modificato dall'art. 15 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 473 (revisione delle sanzioni amministrative in materia di tributi sugli affari, sulla produzione e sui consumi, nonche' di altri tributi indiretti, a norma dell'art. 3, comma 133, lettera q), della legge 23 dicembre 1996, n. 662) e successive modificazioni ed integrazioni.

Art. 10.

Applicazione delle sanzioni amministrative tributarie per discarica abusiva e abbandono incontrollato di rifiuti

1. Alle attivita' di discarica abusiva, di abbandono, scarico o deposito incontrollato di rifiuti si applicano le sanzioni amministrative tributarie previste dall'art. 3, comma 32, della legge n. 549/1995.

2. Le sanzioni di cui al comma 1 sono applicate con le medesime modalita' e dagli stessi soggetti previsti dall'art. 8.

Art. 11.

Presunzione

1. Ove non sia possibile, per gli organi addetti ai controlli, determinare il momento del conferimento in discarica, sia autorizzata che abusiva, ovvero il momento dell'abbandono, scarico o deposito incontrollato di una data quantita' di rifiuti, ivi compresi quelli di cui all'Art. 3, comma 40, della legge n. 549/1995, questi si presumono conferiti alla data della redazione del processo verbale.

2. Avverso la presunzione di cui al comma 1 e' ammessa la prova contraria.

Art. 12.

Riscossione coattiva - Iscrizione a ruolo

1. Per la riscossione coattiva delle somme dovute a seguito delle violazioni di cui alla presente legge la provincia procede mediante l'iscrizione nei ruoli esattoriali come disciplinato dal Titolo primo, Capo II, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602 (disposizioni sulla riscossione delle imposte sul reddito) e successive modificazioni e integrazioni.

Art. 13.

Decadenza

1. L'accertamento delle violazioni puo' essere eseguito entro il termine di decadenza di cinque anni a decorrere dall'ultimo giorno utile per la presentazione della relativa dichiarazione annuale di cui all'Art. 7.

2. Gli aventi titolo possono richiedere la restituzione di quanto indebitamente od erroneamente pagato entro il termine di decadenza di cinque anni a decorrere dal giorno del pagamento.

3. In caso di presentazione dell'istanza di rimborso a mezzo del servizio postale fa fede, quale data di presentazione, la data apposta dall'ufficio postale accettante.

Art. 14.

Anagrafe delle discariche a fini tributari

1. Le province comunicano alla Regione i dati relativi alle nuove autorizzazioni per l'esercizio delle attivita' di discarica ai sensi della normativa in materia entro trenta giorni dal rilascio nonche', entro lo stesso termine, le modifiche alle autorizzazioni in essere.

2. Le province trasmettono alla Regione, entro trenta giorni dal ricevimento, copia delle denunce di cui all'art. 2, comma 3.

Art. 15.

Quota di gettito riservata alle province

1. La quota del 10 per cento del tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi, spettante ai sensi dell'art. 3, comma 27, della legge n. 549/1995 alle province, viene ripartita tra le medesime sulla base dei quantitativi di rifiuti conferiti nelle discariche ubicate nel territorio provinciale e destinata esclusivamente allo svolgimento di interventi in campo ambientale con prioritari alla gestione integrata dei rifiuti.

Art. 16.

Quota di gettito per programmi ambientali

1. Il 20 per cento del gettito del tributo speciale per deposito in discarica dei rifiuti solidi, al netto della quota spettante alle province, e' destinato, ai sensi dell'art. 3, comma 27, della legge n. 549/1995, alla costituzione di apposito fondo per il finanziamento dei programmi regionali in campo ambientale.

2. Nell'ambito della quota di gettito di cui al comma 1 la Regione destina una percentuale non inferiore al 5 per cento a programmi in campo ambientale aventi come beneficiari i comuni che raggiungono i risultati di raccolta differenziata indicati all'art. 205 del decreto legislativo n. 152/2005.

Art. 17.

Osservatorio regionale sui rifiuti. Attivita' di supporto tecnico

1. Nell'ambito dell'Osservatorio regionale sui rifiuti istituito ai sensi dell'art. 36 della legge regionale n. 20/2006, opera una sezione avente il compito di fornire supporto tecnico alle attivita' di riscossione, accertamento ed al contenzioso riguardante la applicazione dei tributi regionali in materia ambientale.

2. In particolare la sezione di cui al comma 1 provvede:

a) a fornire il supporto tecnico alla verifica dei dati inerenti il versamento del tributo per il conferimento in discarica di cui alla presente legge, anche in funzione delle attivita' di accertamento e contestazione delle violazioni di cui all'art. 8;

b) alle attivita' funzionali alla applicazione del tributo per il conferimento in discarica in misura proporzionale ai risultati della raccolta differenziata, in base alle previsioni dell'art. 5, garantendo il coordinamento fra le attivita' di elaborazione dei dati sulla produzione dei rifiuti e la determinazione della misura del tributo da versare da parte di ciascun comune;

c) alle funzioni connesse alla applicazione dell'onere di servizio, istituito dal regolamento regionale 19 marzo 2002, n. 2 (regolamento di attuazione dell'art. 40 della legge regionale n. 18/1999 inerente l'applicazione dell'onere di servizio ad alcune tipologie di impianti di gestione dei rifiuti) e successive modifiche ed integrazioni, di cui all'art. 40 della legge regionale n. 18/1999, a favore dei comuni sedi di impianti di gestione dei rifiuti;

d) la promozione ed attuazione di iniziative di informazione e divulgazione sulle modalita' di applicazione dei tributi regionali in materia ambientale.

Art. 18.

Norma transitoria

1. La misura di cui all'art. 5 trova applicazione a partire dall'anno 2008 ed ha come base per la determinazione dei risultati di raccolta differenziata raggiunti i dati delle dichiarazioni rese dai comuni, nell'ambito del censimento annuale, relative ai rifiuti prodotti nell'anno precedente.

2. Fino alla istituzione delle autorita' d'ambito di cui all'art. 201 del decreto legislativo n. 152/2006, l'addizionale al tributo per il conferimento dei rifiuti in discarica e' applicata a carico dei singoli comuni che non raggiungono le quote di raccolta differenziata previste dall'art. 205 del medesimo decreto legislativo n. 152/2006.

3. La giunta regionale provvede alla approvazione dei provvedimenti di attuazione della presente legge entro il termine di nove mesi dalla data della sua entrata in vigore.

4. Ai fini della determinazione dei tributi dovuti nel periodo di vigenza della legge regionale 13 maggio 1996, n. 21 (disciplina del tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti urbani) e fino alla definizione degli standard tecnico-operativi di cui all'art. 4 della presente legge, per scarti e sovvalli di rifiuti urbani e speciali assimilati e assimilabili agli urbani, di rifiuti speciali, tossici e nocivi sottoposti a trattamento con operazioni di selezione automatica, riciclaggio e compostaggio in impianti a tecnologia complessa, si intendono i materiali non piu' riutilizzabili derivanti da operazioni di recupero autorizzate, in forma ordinaria o semplificata, al recupero di materia o di energia.

5. Le frazioni che originano dalle operazioni di recupero di cui al comma 3 devono:

a) essere destinate agli impianti di recupero finale ovvero ai cicli di produzione o di consumo;

b) rispettare i parametri quali-quantitativi previsti nei provvedimenti autorizzativi provinciali nel caso in cui si operi in

procedura ordinaria;

c) rispettare i limiti e le condizioni previste dal decreto ministeriale 5 febbraio 1998 e successive modifiche ed integrazioni nel caso in cui si operi in procedura semplificata.

Art. 19.
Abrogazioni

1. La legge regionale 13 maggio 1996, n. 21 (disciplina del tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti urbani) e' abrogata.

2. L'art. 48 della legge regionale 21 giugno 1999, n. 18 (adeguamento delle discipline e conferimento delle funzioni agli enti locali in materia di ambiente, difesa del suolo ed energia) e' abrogato.

Art. 20.
Norma finanziaria

1. Nello stato di previsione dell'entrata del bilancio regionale sono iscritti:

a) il gettito del tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi ai sensi degli articoli 2 e 8, comma 4, al Titolo I Entrate derivanti da tributi propri della Regione, dal gettito di tributi erariali o di quote di' esso devolute alla Regione, Categoria 1.1 Entrate derivanti da tributi propri della Regione, U.P.B.1.1.1 Imposte;

b) le entrate per interessi ai sensi dell'art. 8, comma 4, al Titolo III Entrate extra tributarie - Categoria 3.4 Entrate di natura varia, U.P.B. 3.4.1 Entrate di natura varia.

2. Nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale sono stanziati:

a) la quota del gettito del tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi riservata alle province ai sensi dell'art. 15 nell'Area I Istituzionale alla U.P.B. 1.104 Rapporti con gli enti locali;

b) la quota del gettito del tributo destinata al fondo previsto all'art. 16 nell'Area IV Ambiente alla U.P.B. 4.101 Interventi e studi in materia di tutela ambientale e alla U.P.B. 4.201 Interventi nel settore dell'Ambiente.

La presente legge regionale sara' pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Liguria.

Genova, 3 luglio 2007

BURLANDO

(Omissis)